

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/890 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2019

che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽³⁾ prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Dall'ottobre 2015 le arachidi provenienti dalla Gambia sono già soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. Dall'aprile 2014 anche le arachidi provenienti dal Sudan sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine.
- (2) I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un tasso elevato e persistente di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine oppure, a seguito di livelli di non conformità inizialmente più elevati, hanno avuto come conseguenza una riduzione significativa del numero di partite presentate per l'importazione nell'Unione. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti e mangimi comporta un rischio per la salute umana e animale. Dopo diversi anni di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Attualmente esso non si applica alle importazioni di arachidi dalla Gambia e dal Sudan.
- (4) Al fine di proteggere la salute umana e animale nell'Unione è necessario prevedere, oltre a un livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni particolari in relazione a tali alimenti e mangimi provenienti dalla Gambia e dal Sudan. È opportuno che tutte le partite di arachidi provenienti dalla Gambia e dal Sudan siano accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di aflatossine e che sono risultati conformi alla normativa dell'Unione. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati al certificato sanitario di accompagnamento.
- (5) Visto il tasso elevato di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine, riscontrati nei fichi secchi provenienti dalla Turchia, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli fisici e d'identità per l'aflatossina nei fichi secchi provenienti dalla Turchia. Nei fichi secchi provenienti dalla Turchia sono stati inoltre riscontrati di frequente livelli elevati di ocratossina A.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GUL 242 del 14.8.2014, pag. 4).

